



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 04/10/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:

SERAIO GIUSEPPE, Giudice monocratico

in data 04/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 200/2024 depositato il 23/05/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01SU01415 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01SU01415 IRPEF-ALTRO 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2024 depositato il 04/10/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub n.° R.G. 200/2024 Ricorrente_1 impugnava, avanti questa Corte, l'avviso d'accertamento di cui in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento e relativo ad anno d'imposta 2017 con cui era stato accertato nei confronti della società, Società_1 per l'anno di imposta 2017, un maggior reddito d'impresa derivante dalla riduzione del saldo attivo di rivalutazione di € 131.157,00.

Tale maggiore imponibile veniva imputato ai soci, ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., in proporzione alle rispettive quote di partecipazione risultanti dal modello Unico SP 2018 presentato dalla società (ossia del 90% in capo al socio Nominativo_1 e del 10% in capo del socio Ricorrente_1); contestualmente, venivano irrogate le relative sanzioni.

L'avviso suddetto scaturiva da una verifica fiscale della Guardia di Finanza - Tenenza di Luogo_1, iniziata in data 7 aprile 2023, il cui p.v.c. veniva consegnato alla parte ed integralmente richiamato nell'avviso.

La ricorrente proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento, eccependo i seguenti motivi di doglianza: 1. in via preliminare/pregiudiziale 1.A. Illegittimità dell'avviso d'accertamento per violazione dell'art. 43 D.P.R. n.° 600/1973 e s.m., dell'art. 67, comma 1 e 4, D.L. n.° 18/2020 come convertito dalla Legge n.° 27/2020 per essere l'Ufficio decaduto dal potere di accertamento essendo decorsi i termini per la notifica dell'atto impositivo; 2. nel merito 2.B. Illegittimità dell'avviso d'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2 e 3, della legge n.° 342 del 2000 "contabilizzazione della rivalutazione".

Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento affermava la tempestività dell'avviso in ragione della sospensione di 85 giorni dei termini derivante dalla normativa emergenziale Covid (art. 67 D.L. n.°18/2020) contestando, in modo analitico, le censure sollevate con richiesata di rigetto della domanda e vittoria di spese.

Con memoria depositata in prossimità dell'odierna udienza la società ricorrente argomentava, ulteriormente, per l'accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di decadenza formulata dalla parte ricorrente merita accoglimento.

La tesi dell'Amministrazione Finanziaria, secondo cui lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza disposto dall'art. 67 del D.L. n.° 18/2020 opererebbe non solo per i termini con scadenza 31.12.2020, ma, a cascata, anche per i termini successivi non viene seguita dalla prevalente giurisprudenza della Corti Tributarie.

La C.G.T. I Latina con sentenza 25.10.2023 n. 974/3/23 ha, ad es, ritenuto che i termini di sospensione di decadenza e prescrizione valgono, in riferimento all'anno colpito dall'evento eccezionale, per un corrispondente periodo di tempo rispetto a quello riconosciuto in favore dei contribuenti.

Non si comprende perché, dunque, tale principio non dovrebbe parimenti essere applicato anche agli uffici finanziari, in relazione alla sospensione disposta nel periodo emergenziale Covid 19.

Resta ben inteso, infatti, che l'agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere i propri adempimenti tributari o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quelle in cui si è verificato l'evento emergenziale: in altri termini, non è consentito al contribuente usufruire di 85 giorni in più per l'espletamento dei propri adempimenti tributari, men che meno quelli nel cui "decorso" è contenuto l'intervallo temporale 8

marzo - 31 maggio 2020.

Non appare plausibile, dunque, ritenere che all'articolo 12 citato, al comma 1 – che testualmente stabilisce « la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione» - debba essere associato un effetto "a cascata" sulle annualità successive a quella colpita dall'evento eccezionale".

Analoghe decisioni sono state assunte da altre Corti, tra cui CGT I di Prato, Sent. n. 87/23; CGT I di Torino, Sent. n. 890/22; CGT I di Milano, Sent. n. 537/23; CGT II di Milano, sent. 985 del 4/4/2024.

La stessa Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale di Roma, con l'atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, ha preso atto dell'attuale orientamento giurisprudenziale, invitando gli uffici finanziari a porre in essere le attività di controllo senza avvalersi della proroga di 85 giorni disposta dalla normativa emergenziale Covid.

Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento qui impugnato, essendo esso stato notificato il giorno 21.3.2024, cioè, oltre il termine decadenziale del 31.12.2023.

Nonostante l'esito della vertenza appare equo, in ragione dell'obiettivo incertezza della materia, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.